

milliare ottanta nove, pari a salina una dell'abolita
misura di canne ventuno e polsi due, comprese con
terre locate a Domenico Alfano, con la traversa che
conduce a Magusa, con l'entrata e con terre locate a
Gargano Migliorino.

La durata della presente locazione sarà di quaranta
anni, che cominceranno a decorrere da oggi e
termineranno a trentuno Agosto del millenovecento otto e
per l'annuo estaglio di lire duecento dieci e centesimi tre
tasette, che il conduttore promette e si obbliga pagare e
corrispondere in moneta di corso legale nel regno, esclusa
ogni altra forma di pagamento, al locante, nel di lui
domicilio, qui in Nibera, nel mese di Giugno d'ogni an-
no e pria di portar via il prodotto del fondo, dovendo
cominciare a fare il pagamento della prima annua-
tà del suddetto estaglio nel mese di Giugno millenovecen-
to cinque e così di seguito di anno in anno sino alla fine
della presente locazione, essendo esso conduttore in mora
legale per la scadenza d'ogni termine, senza bisogno
d'interpellà, a cui espressamente rinuncia, ed in caso
di mancato pagamento tutte le spese di procedura
andranno a di lui carico, compreso quelle della spe-
dizione esecutiva del presente atto.

Questa locazione sarà inoltre regolata dai seguenti
patti e condizioni:

- 718
- 1° Il conduttore rinuncia ai casi fortuiti, ordinari e
straordinari, previsti e non previsti dalla legge.
 - 2° È vietata la sub-locazione di tutta o parte del su-
dello terreno di terra senza il preventivo consenso in-
scritto del locante.
 - 3° Il conduttore si obbliga di coltivare il suddetto ter-
reno in tutte le regole di un buon padre di
famiglia, uniformandosi alle usanze dei migliori agri-
cultori di questo territorio, come si obbliga altresì
di guardarlo con diligenza, i confini e in caso di
usurpi è obbligato avertirne subito il locante sot-
to pena dei danni ed interessi in caso di ritardo.
 - 4° Per tutto ciò che non è specificato in quest'atto
le parti si rinverranno alle disposizioni del Codice
Civile riguardanti la locazione dei fondi rurali.
 - 5° Per l'incapote di quest'atto le parti eleggono do-
micilio in Nibera nelle proprie rispettive dimore.
 - 6° Le spese di quest'atto sono a carico del conduttore,
però sono anticipate dal locante con diritto di averle
rimborzate nel mese di giugno millenovecento cinque.
 - 7° Il conduttore si obbliga inoltre di curare con
diligenza i suoi lavori, che trovansi in detto terreno
di terra, essendo responsabile dei danni, che pos-
sono per esso soffrire e che siano imputabili a
di lui colpa.